

Allegato "B" al repertorio n. 63.689/9.139

STATUTO

ART. 1

Denominazione

1.1. E' corrente la società per azioni denominata "SISTEMA AMBIENTE S.P.A." del cui capitale sociale sarà direttamente o indirettamente titolare il Comune di Lucca, per una quota pari almeno al 51%, anche mediante società controllata.

1.2. La società opera in conformità al modello della società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 2

Sede - Domicilio

La società ha sede legale in Lucca.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3

Durata

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2037 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

ART. 4

Oggetto

In particolare la società ha per oggetto le seguenti attività:

- lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi di tutte le categorie indicate dalle leggi vigenti. Lo smaltimento è da intendersi nelle varie sue fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo, termoutilizzazione e termodistruzione;
- servizi di igiene urbana ed ambientale che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra previsto siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e/o igieniche quali le attività di pulizia, disinfestazione, e disinfezione dei luoghi pubblici e/o privati, incenerimento di carogne e carni dichiarate da distruggere, le attività di bonifica ed eventuali altri;
- servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;
- gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
- trasporto acqua;
- attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere e la commercializzazione e vendita di materiali e prodotti derivanti da smaltimento dei rifiuti;
- studi, ricerche, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi;
- la costruzione e la gestione, anche in conto terzi, degli impianti relativi;
- all'effettuazione dei Servizi sopra identificati;
- rimozione coatta di autovetture ed autoveicoli;
- l'esercizio di altri servizi di interesse generale affini.

La società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio, senza fini di collocamento presso terzi;
- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;
- rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi;
- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;
- svolgere i propri servizi anche tramite l'affidamento a terzi di singole attività o di specifici servizi.

ART. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.487.656,64 (duemilioni quattrocentottantasettemilaseicentocinquantasei virgola sessantaquattro) diviso in n. 482.104 azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato con le modalità ed i termini previsti dalla legge e le azioni di nuova emissione, fermo comunque il rispetto della titolarità della maggioranza del capitale pubblico locale, saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441.

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore alle prime rate ABI in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

ART. 6

Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

E' riservato al Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata, il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intendesse alienare. Fermo restando tale diritto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di stipula del contratto di acquisizione azionaria, senza il consenso del Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata, il socio non potrà disporre atti di cessione delle azioni acquistate e/o costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della propria quota, fatta eccezione per le cessioni infragruppo fra il

socio e società dallo stesso, o dalla propria controllante, controllate secondo la definizione di cui all'art. 2359 c.c. Decorso il termine di cui al comma precedente, il socio potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o di costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua quota, a condizione che il Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata, cui è riservato il diritto di prelazione, esprima il preventivo motivato gradimento; in caso di cessione, il socio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare e le generalità del cessionario, le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti.

L'Organo Amministrativo entro 10 (dieci) giorni comunica al Comune di Lucca o alla società holding da esso totalmente partecipata, la richiesta di gradimento. Il Comune dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta; in mancanza di comunicazione contraria e di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

In caso di diniego del gradimento è riconosciuto il diritto di recesso al socio cedente. Nel caso in cui il Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata intenda acquistare e non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, si applica la clausola arbitrale di cui all'art. 27 del presente statuto. Il collegio determinerà il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile comunicando tale determinazione entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Le spese per la determinazione del prezzo faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuna al socio che intende vendere ed al Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumento del capitale.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata, il socio potrà cedere a terzi le azioni offerte nel rispetto dei seguenti vincoli;

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dal mancato esercizio di prelazione.

ART. 7

Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

Art. 8

Finanziamenti

I soci in conformità alle norme di legge in vigore potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia. L'Assemblea dei soci si riunisce altresì, per i tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno af-

fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre:

- che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 10

Convocazione

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (PEC) o tramite fax almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità, salva l'abbreviazione ad otto giorni del termine di convocazione.

Art. 11

Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto purchè abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Art. 12

Deliberazioni

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.

Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario oppure redatto da un Notaio, ove occorra.

Le decisioni dell'Assemblea, nei casi previsti da leggi e regolamenti vigenti, sono assunte previa deliberazione dai Consigli Comunali delle Pubbliche Amministrazioni socie.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto.

Art. 14

Amministrazione

La società, è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, previa motivata deliberazione, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli Amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituiti rimangono in carica per il periodo residuo del mandato.

Limitatamente agli amministratori di designazione pubblica diretta o indiretta, gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento, su istanza del socio, anche in assenza di giusta causa.

La revoca, in assenza di giusta causa, non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione delega un Amministratore alla gestione del-

le attività sociali, nominato su proposta dei soci privati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore generale e procuratori speciali e mandatari, determinandone i poteri.

L'Assemblea, se ed in quanto compatibile con la normativa vigente in tema di composizione degli organi di amministrazione di società a controllo pubblico, potrà deliberare il sistema di amministrazione previsto dall'art. 2409 octies del c.c., con una maggioranza di almeno il 60% del capitale sociale. In tal caso rimangono di competenza Assembleare la nomina o la revoca dei componenti del consiglio di gestione in conformità al presente articolo.

I poteri del Presidente del Consiglio di sorveglianza vengono fissati dall'Assemblea. Nel caso in cui si opti per il sistema di amministrazione dualistico i riferimenti fatti nel presente statuto alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione del suo Vice Presidente sono sostituiti dal Presidente del Consiglio di Gestione e del suo Vice Presidente. Con riferimento poi al funzionamento ed alla competenza del Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del presente statuto.

Art. 15

Convocazione

Il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente riunisce il consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri o da un Sindaco.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, fax o telegramma, in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima con qualsiasi mezzo, fermo restando che si intenderanno avvertiti, oltre ai consiglieri presenti alla riunione consiliare, anche i consiglieri che avranno inviato una giustificazione scritta della loro assenza. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza. In caso di riunioni a mezzo sistema di audio-video conferenza o audio conferenza è necessario che il Presidente e il Segretario della Riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale. E' altresì necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che sia loro consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione e la visione di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno il Presidente ed il Segretario.

Art. 16

Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per Presidente si intende colui che presie-

de la riunione (Presidente o Vice Presidente del C. d. A.).

Delle riunioni del consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto tra il personale amministrativo dell'Azienda, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Poteri

L'Organo Amministrativo, fermo restando l'assoggettamento agli obblighi previsti dalle leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione degli atti tassativamente elencati di seguito, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- l'acquisto, anche in leasing, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili;
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;
- l'acquisizione e la vendita di partecipazioni societarie;
- l'istituzione di sedi secondarie (ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale che è di pertinenza esclusiva dell'organo Amministrativo);
- la contrazione di mutui passivi comportanti garanzie o impegni da parte della società, il rilascio di fideiussione a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni, determinando i poteri, ad un solo amministratore, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, oltre agli atti di cui al primo comma sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, riservati alla competenza dell'intero organo di gestione, e non delegabili l'effettuazione di investimenti pari o superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero), fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni speciali pro tempore vigenti per ciascun tipo di atto.

Art. 18

Amministratore delegato

All'Amministratore Delegato possono essere conferite le seguenti attribuzioni:

- avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- predisporre i piani di organizzazione e di sviluppo aziendale, corredati da programmi triennali e budget annuali di gestione e degli investimenti da sottoporre al consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;
- sovrintendere alla gestione commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale, controllare e coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive agli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;

- predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di competenza dalla società ed in particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, ai contratti di servizio con i quali il Comune di Lucca ha affidato ed affiderà alla Società servizi di interesse pubblico, nei limiti di somma, indicati all'art. 17;
 - stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi;
 - assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato, delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;
 - negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;
 - effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga;
 - fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie;
 - aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e fare tutte le operazioni correlate, nei limiti dei fidi concessi,
 - agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società e rappresentare la Società in giudizio davanti a qualunque Autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cassazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili;
 - agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denuncia e querela nei confronti di responsabilità di reati a danno della Società;
 - compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando via sia urgenza di evitare un danno alla società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti;
- rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;
- applicare e far applicare tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro, le norme in materia di previdenza ed assistenza, le norme tributarie e civili per la corretta amministrazione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente;
 - transigere vertenze, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori delle vertenze sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione;

- emettere assegni bancari, richiedere l'emissione di assegni circolari, dare disposizioni di pagamento su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto, ma nei limiti degli affidamenti concessi;
- rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la società è tenuta quale sostituto di imposta nonché quale soggetto passivo secondo la normativa fiscale vigente, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato, ivi comprese le dichiarazioni e gli atti di cui al DPR 29.9.1973 n. 600, al DPR 26.13.1972 n. 633, al DPR 26.4.1986 n. 131 ed agli altri provvedimenti di materia fiscale;
- stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto anche in leasing, permuta, vendita, locazione, noleggio, di materiali, prodotti, macchinari, automezzi ed in genere qualsiasi altro contratto di cose mobili impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivare; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione;
- ritirare e spedire valori, plichi, pacchi, merci, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici e presso ogni altro ente, ditta o persona, e nomine all'uopo mandatarî speciali;
- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- ogni altro potere allo stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, al fine di consentire al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la verifica della conformità all'interesse pubblico della gestione dei servizi affidanti alla Società, dovrà assicurargli la più ampia informativa con la trasmissione a loro simultanea della documentazione relativa all'attività sociale di cui sopra.

La carica di Amministratore delegato non è cumulabile con quella di Presidente o Vice Presidente.

Art. 19

Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza della società spetterà altresì all'Amministratore Delegato, al Direttore ed ai procuratori speciali e mandatarî in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni conferite.

Art. 20

Compenso

Il compenso spettante all'Organo Amministrativo, così come la remunerazione del Presidente e del Consigliere Delegato, è stabilito dall'Assemblea dei soci. Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, il compenso degli amministratori non potrà essere superiore a quello eventualmente stabilito da inderogabili dispo-

sizioni di legge o regolamentari.

È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e, alla scadenza del primo mandato successivo alla fase costitutiva, è nominato dalla Assemblea.

I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica un triennio.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio sindacale e determina il compenso spettante ai membri del medesimo organo.

La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri stabiliti dalle norme sulla parità di genere. Gli stessi criteri si applicano nella nomina dei Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, i Sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sui principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo ed il suo corretto funzionamento.

Art. 22

Revisione legale dei conti

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore contabile e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle fattispecie previste dall'art. 2409 quinquies c.c..

Art. 23

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, ove obbligatoria ai sensi di legge, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

Ai sensi e per gli effetti della normativa di volta in volta vigente in materia l'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'Assemblea dei soci

nell'ambito della "Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. L'Organo amministrativo, all'interno della "Relazione sul governo societario", indica gli strumenti adottati conformemente alla legislazione vigente in materia, motivando circa la loro mancata, eventuale adozione e riferisce sull'attuazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale oltre che sull'andamento dei relativi indicatori.

Alla fine del primo semestre di ciascun esercizio l'Organo amministrativo informa altresì i soci con apposita reportistica sull'andamento dei citati indicatori. Il report viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre.

L'applicazione del "Regolamento di gruppo" da parte dell'Organo amministrativo costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli previsti per legge.

Art. 24

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 25

Pagamento dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 26

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione da parte dei Consigli Comunali delle Pubbliche Amministrazioni socie secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 27

Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della camera Arbitrale presso la camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Art. 28

Disposizioni generali

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni pro tempore vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.

F.to Matteo Romani, Luca Nannini notaio